

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 12 APRILE 2006

N. 46

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 231

Lecce – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di variante urbanistica per cambio destinazione d'uso complesso rurale Masseria Le Rene. D.C.C. n. 82 del 29.10.05. Ditta: Gioffreda Paola.

Pag. 5609

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 232

Tuglie (Le) – Progetto lavori ristrutturazione e

ampliamento complesso immobiliare “Villa Luisa” in variante al PRG vigente ex art. 19 DPR n. 327/01. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggistico. Ditta: Provincia di Lecce.

Pag. 5610

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 233

Rignano Garganico (Fg) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva di fabbricati rurali. Ditta: Terrenzio Eligio G.B. D.C.C. n. 5 del 22/01/05 integrata con D.C.C. 47 del 30/11/05.

Pag. 5615

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 234

Bari – Complesso parrocchiale di Santa Croce – Sopraelevazione luoghi comunitari – Deroga ex artt. 54 e 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Pag. 5617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 235

Palagianello (Ta) – L.R. 20/07/01, n. 20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi art. 11 comma 9° L.R. n. 20/01. Controllo di compatibilità.

Pag. 5620

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2006, n. 302

Neviano (Le) – LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

Pag. 5625

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 353

Andrano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 5626

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 354

Monopoli (Ba) – Piano Urbanistico Esecutivo zona residenziale comparto 6 di PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggistico. Ditta: Lentino A.M. Angela.

Pag. 5637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 355

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Ugento (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

Pag. 5643

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 356

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Melpignano (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

Pag. 5644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 391

Roccaforzata (Ta) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). L.R. 27/07/2001, n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.

Pag. 5645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 392

Sternatia (Le) – LL.RR. 56/80 e 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.

Pag. 5648

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 393

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Porto Cesareo (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

Pag. 5649

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 231

Lecce – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di variante urbanistica per cambio destinazione d'uso complesso rurale Masseria Le Rene. D.C.C. n. 82 del 29.10.05. Ditta: Gioffreda Paola.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, dr. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente f.f. di Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Lecce in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/05 su richiesta della ditta Paola Gioffreda il progetto di recupero del complesso rurale Masseria Le Rene sito in via Lo Papa a circa 1 km dal centro abitato, ricadente nell'ambito delle aree di proprietà al Fg 157 - p.lle 325 - 327 - 48 - 333 - 53 - 10 - 60 - 56 - 55 - 57 - 61 - 11, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. n. 217/83 e succ. mod. e integrazioni e della L.R. n. 11/99.

Il complesso rurale come innanzi individuato con le relative aree di pertinenza ricade in area tipizzata dal PRG vigente: “Zona E1 - Agricola produttiva normale” e risulta perimetrato come “edificio rurale di interesse ambientale”; rispetto al vigente PUTT/Paesaggio Regionale le aree e gli immobili ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore distinguibile “C” e sono indicati dalle N.T.A./PUTT/P nell'ambito degli A.T.D. come

bene architettonico extraurbano soggetto alla disciplina dell'art. 3.16.4 prescrizioni di base).

Il complesso edilizio rurale, risalente alla prima metà del 600 è costituito da un corpo di fabbrica principale a pianta rettangolare e due piani fuori terra; successivamente; fine sec. 18°, venne realizzata la cappella esterna alla masseria posta sul lato sinistro e un edificio a due piani fuori terra in aderenza al recinto murario.

La destinazione d'uso prevista è del tipo “Albergo” attesa la previsione di 10 unità abitative, dotate di servizi interni, per una ricettività complessiva di 24 posti letto, oltre a servizi generali quali: reception, direzione, blocco servizi, sala ristorante.

Gli interventi edilizi sono finalizzati al consolidamento statico, al risanamento igienico sanitario, al restauro ed all'adeguamento funzionale del fabbricato esistente.

Completano l'intervento la previsione di una piscina e sistemazione di aree esterne a parcheggio, verde attrezzato, ripristino di muretti a secco perimetrali.

Gli atti della variante di destinazione d'uso in questione sono stati pubblicati ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta Certificazione del Segretario Generale in data 12.01.2006.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici e Storici; parere favorevole in data 26.07.2005 prot. n. 6777/B
- Assessorato Regionale al Turismo: con nota n. 7630 del 21/12/2005 esprime parere favorevole.
- Autorizzazione Paesaggistica n. 75456 del 27/09/2005.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio gli immobili rurali e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile “C”.

Per l'A.T.E. interessato, il progetto di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento “C” (art. 2.02 N.T.A.); per gli Ambiti

Territoriali Distinti gli immobili rurali come innanzi rilevato, sono classificati Bene Architettonico Extra Urbano, le cui prescrizioni di base, art. 3.16.4 dispongono per l'area di pertinenza del bene la non alterazione sostanziale della morfologia del sito; di conseguenza la prevista piscina a servizio della struttura ricettiva dovrà essere realizzata a sfioro del terreno naturale esistente.

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso della Masseria Le Rene, come innanzi individuata a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 del 17/05/83 e della L.R. 11 dell'11/02/99 art 7; sotto il profilo urbanistico si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva-alberghiera in quanto persegue le finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale della Masseria Le Rene, limitatamente al cambio di destinazione d'uso e con le prescrizioni ad essa riferite, innanzi specificate, adottata con delibera Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/2005.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal dirigente di Ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Le Rene in ditta Paola Gioffreda, come in narrativa individuata, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 7 della L.R. n. 11/99, adottato dal Comune di Lecce con delibera di Consigli Comunale n. 82 del 29/10/2005, in variante al PRG vigente limitatamente al cambio di destinazione d'uso;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Lecce del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 232

Tuglie (Le) – Progetto lavori ristrutturazione e ampliamento complesso immobiliare “Villa Luisa” in variante al PRG vigente ex art. 19 DPR n. 327/01. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggistico. Ditta: Provincia di Lecce.

L'Assessore all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tuglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

Soggetto proponente: Provincia di Lecce

INTERVENTO: Approvazione progetto definitivo in variante al P.R.G. dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del complesso immobiliare denominato “Villa Luisa” - Deliberazione di C.C. n. 47 del 23.12.05 - Art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 - Richiesta parere paesaggistico - Art.5.03 N.T.A. del PUTT.

Con nota acquisita al prot. N° 873 del Settore Urbanistico Regionale in data 28.01.06, Il Comune di Tuglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del complesso immobiliare denominato “Villa Luisa” in variante puntuale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV Els 01 Relazione tecnica - Documentazione fotografica
- TAV Els 01bis Relazione Tecnica Generale Integrativa
- TAV Els 02 Relazione Geologica, geotecnica, idraulica, sismica
- TAV Els 02 bis Relazione Geologica, geotecnica, idraulica, sismica integrativa
- TAV. Els 03 Disciplinare Prestazionale
- TAV. Els 04 Computo Metrico
- TAV. Els 05 Relazione di calcolo
- TAV. Els 06 Autorizzazione Paesaggistica
- TAV. Els 07 Planimetria Impianti
- TAV. Els 07bis Planimetria reti impianti
- TAV. RA 02 Rilievo Piano - Altimetrico
- TAV. RA 02bis Rilievo Piano - Altimetrico
- TAV. RA 03 Pianta Piano Terra
- TAV. RA 04 Pianta Piano Rialzato
- TAV. RA 05 Pianta Piano Primo
- TAV. RA 06 Pianta Coperture
- TAV. RA 07 Prospetti
- TAV. RA 08 Sezioni
- TAV. A 1 Planimetria Generale
- TAV. A 1 bis Planimetria Generale
- TAV. A 2 Pianta a quota 102,20

TAV. A 3 Pianta a quota 105,00
 TAV. A 4 Pianta a quota 108,00
 TAV. A 5 Pianta a quota 111,00
 TAV. A 6 Pianta a quota 113,00
 TAV. A 6bis Pianta a quota 113,00
 TAV. A 7 Prospetti
 TAV. A 8 Sezioni
 TAV. A 8bis Sezioni
 Planimetria catastale
 Relazione istruttoria di compatibilità rispetto al
 PUTT/P

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo e laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Tuglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela

delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive, altresì, che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica "la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il Comune di Tuglie (LE), con apposita relazione istruttoria, ha dichiarato che le aree oggetto di intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche né risultano

posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela ed, inoltre, ha rappresentato, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento: L'area non è interessata dalla presenza di cigli di scarpata, versanti, crinali, lame, gravine, etc.;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La relazione stessa, in base alla documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di vincoli ex L. 1497/39 e Decreti Galasso, Usi civici, vincoli relativi ad idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettonico-archeologiche ma ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; per quanto attiene il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923 n. 327 sarà richiesto il relativo nulla - osta da parte dei competenti uffici)

Nel condividere le indicazioni di tale relazione si rileva, tuttavia, che l'intervento attiene a lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio denominato "Villa Luisa" con relativo parco-giardino realizzato a cavallo tra gli anni 1940 - 1950 e suc-

cessivamente ampliato, sottoposto a tutela dal PUTT/P/P quale componente del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Tale edificio con relativo parco - giardino non rientra tra gli edifici segnalati dalle tavole e/o dagli elenchi del PUTT/P e, pertanto, non risulta assoggettato alle relative prescrizioni di base ma solo agli indirizzi di tutela imposti dall'art. 3.05 del PUTT/P.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento si presenta urbanizzato ed in relativa vicinanza al tessuto edificato dell'abitato di Tuglie (LE).

Dalla documentazione fotografica presentata si evince, altresì, che il fabbricato esistente, almeno nella parte realizzata più anticamente, presenta caratteristiche costruttive ed architettoniche di rilievo meritevoli di tutela e conservazione.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fatta salva la presenza della "Villa Luisa" e relativo parco-giardino per cui le N.T.A. del PUTT/ non prevedono specifiche prescrizioni di tutela (essendo le prescrizioni di base del P.U.T.T. direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), e la presenza sull'area di intervento del predetto vincolo idrogeologico per cui non vengono previste specifiche prescrizioni di tutela imposte dal PUTT/P; pertanto, non si rileva, per il caso in specie, alcun vincolo di immodificabilità assoluta tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P né alcuna deroga alle prescrizioni di base imposte dalle NTA del PUTT/P che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi per tutti gli A.T.D. in base alle disposizioni dell'art. 1.03, punto 3 delle NTA stesse.

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che sull'area interessata dalle opere in progetto risulta la presenza della "Villa Luisa" e relativo parco - giardino che costituisce un componente del paesaggio (sotto il profilo della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") da tutelare e salvaguardare secondo gli indirizzi e le direttive fis-

sati dal PUTT/P relativamente all'A.T.E. di intervento classificato "D". Inoltre, a essendo l'area di intervento sottoposta a vincolo idrogeologico, il progetto in questione deve rispettare quanto previsto dall'art. 5.03, punto 2, delle NTA del PUTT/P.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, rispetti le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) ma che debba essere reso compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole, ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, stante anche il recupero di un complesso di proprietà provinciale di interesse paesaggistico come sopra evidenziato; il tutto, a condizione che:

- Siano preservati ed eventualmente integrati gli esistenti soggetti arborei e/o arbustivi tipici della flora locale presenti nel parco - giardino. Tanto al fine di conservare e ricostituire il patrimonio botanico - vegetazionale esistente nonché al fine di salvaguardare e ricostituire il contesto tipico delle "ville" salentine;
- Siano conservate e salvaguardate nei lavori di ristrutturazione la tipologia e le scelte architettoniche perlomeno della parte più antica del fabbricato esistente, mentre le parti in ampliamento siano realizzate con le medesime caratteristiche tipologiche ed architettoniche in modo da assicurare le finalità di salvaguardia stabiliti dal PUTT/P;
- In sede esecutiva sia conservato l'assetto idrogeologico delle aree interessate ai sensi dell'art. 3.05, punto 2.4, delle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene l'aspetto urbanistico dell'intervento si fa presente quanto segue.

La Provincia di Lecce, proprietaria dell'immobile, con Deliberazione di G.P. n. 214 del 16.04.04, ha valutato l'intervento fattibile e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 37 bis della L.S. n. 109/94 e, successivamente, con Deliberazione di G.P. n. 538/05 ha approvato il progetto in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, del DPR n. 327/2001 e della L.R. n. 13/2001.

Il Comune di Tuglie (LE) con Deliberazione di C.C. n. 47/05 ha adottato una variante puntuale allo strumento urbanistico vigente con la procedura di cui all'art. 19, commi 3 e 4. del DPR n. 327/2001; tanto al fine di adeguare preventivamente l'intervento agli indirizzi della pianificazione urbanistica generale del Comune di Tuglie (LE).

L'intervento che trattasi prevede, appunto, l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione - ampliamento di un complesso immobiliare denominato "Villa Luisa" in variante urbanistica puntuale ex art. 19, commi 3 e 4. del DPR n. 327/2001, da zona tipizzata F2 - Attrezzature a livello urbano ed extraurbano a zona tipizzata "zona per strutture ricettive di tipo alberghiero anche per lo sport ed il tempo libero, centro benessere e di rieducazione alimentare" con gli indici ed i parametri urbanistico - edilizi indicati negli elaborati progettuali.

Il comma 4 del predetto art. 19, nei casi di cui al precedente comma 3, stabilisce che "se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della deliberazione del consiglio (comunale) e della relativa completa documentazione si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva nota ne dispone l'efficacia".

Considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della L.R. 22.02.05 n. 3, nei casi previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la variante allo strumento urbanistico non necessita di approvazione regionale, nel caso in essere la Regione non è tenuta ad esprimersi in relazione agli aspetti di variante urbanistica al PRG del Comune di Tuglie cui è demandata, per il caso in specie, ogni valutazione di carattere urbanistico.

Il presente provvedimento attiene, pertanto, all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente

in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m. ed i.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Tuglie (LE), relativamente al progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del complesso immobiliare denominato “Villa Luisa” approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 23.12.05 in variante puntuale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/200 ricadente nel territorio del Comune di Tuglie (LE), parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in

narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 233

Rignano Garganico (Fg) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva di fabbricati rurali. Ditta: Terrenzio Eligio G.B. D.C.C. n. 5 del 22/01/05 integrata con D.C.C. 47 del 30/11/05.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente f.f. e Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Rignano Garganico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.05, integrata con delibera di C.C. n. 47 del 30.11.2005, su richiesta della ditta Terrenzio Eligio G.B., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale La Marchesa sito in loc. Corigliano, composto da n. 8 unità edilizie così specificati:

- a) antico oleificio e abitazione;
- b) stalla;
- c) edificio con agrumeto;
- d) capannone grande oleificio;
- e) abitazione rurale con grotta artificiale;
- f) ovile;
- g) abitazione rurale con grotta;
- h) capannone piccolo, - in catasto al fg. 22 p.lla 83, fg. 23 p.lle 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 128, 129, 153, 154, 155, 156, - da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, sono suscettibili di essere assoggettati al regime giuridico della L. n. 1089 del 01.06.39 per essere stati realizzati da oltre cinquant'anni come si rileva dalla relazione tecnica-illustrativa in atti.

Sotto il profilo urbanistico gli immobili rurali in questione, ricadono in zona E Rurale del PdF vigente.

L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale come si rileva dagli atti tecnici di progetto prevede i seguenti interventi di recupero degli edifici mediante consolidamento, restauro e ristrutturazione, da destinare come appresso specificato: l'immobile indicato con lett. a): reception, soggiorno, camere; immobile b): ristorante tipico; immobile c): camere per ospiti; immobile d): unità abitative; immobile e): suite, camere, soggiorno; immobile f): unità abitative; immobile g): suite, camere, esposizione prodotti locali; immobile h): da destinare a sala convegni.

Completano l'intervento la sistemazione esterna delle strade bianche e dei sentieri pedonali e la formazione di un parcheggio per circa 100 posti auto, senza alterazione dell'andamento naturale del terreno e con utilizzo di pietra locale.

Nel merito della proposta di variante urbanistica di cambio d'uso degli edifici come innanzi individuati, si ritiene di escludere dal cambio d'uso in struttura ricettiva gli edifici indicati con lettera d) e h) nelle tavole di progetto, in quanto gli stessi non presentano e quindi non integrano sotto il profilo estetico e paesaggistico i caratteri di ruralità edilizia richiesti dalla l.r. n. 20/98, e funzionali ad una destinazione turistico-ricettiva, atteso che trattasi di due edifici a forma rettangolare, e più specificatamente

capannoni a copertura curva in lamiera, né peraltro risultano essere stati realizzati da oltre 50 anni, condizione minima propedeutica per essere assoggettati al regime giuridico della L. n. 1089/39.

La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo villaggio-Albergo, attesa la previsione di unità abitative superiori a sette, art. 4 comma 1°, e art. 7 comma 1°, L.R. n. 11/99.

Gli atti della variante di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Generale in data 20.10.2005.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri

- Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia parere favorevole con nota n. 19482 del 04.10.2004;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 737 del 26.01.2006 esprime parere favorevole con prescrizioni a destinazione ricettiva alberghiera;

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile "C", sottoposti a tutela diretta del PUTT/Paesaggio, art. 2 Titolo 2° N.T.A. L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "C", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di immobili).

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4, 1° co. e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel

rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale degli edifici rurali come innanzi individuati, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 5 del 22/01/2005 integrata con delibera di C.C. n. 47 del 30.11.2005 e con le prescrizioni innanzi riportate.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

L'Assessore all'Urbanistica ed ERP sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'URBANISTICA ed ERP;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale degli edifici rurali come in narrativa individuati, da destinare a struttura ricettiva-alberghiera nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 artt. 4, 1° co. e art. 7 adottata dal Comune di Rignano Garganico con delibera di C.C. n. 5 del 22/01/2005, integrata con delibera di C.C. n. 47 del 30.11.2005 in variante al Pdf vigente ai sensi della L.R. n. 20/98.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di RIGNANO GARGANICO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 234

Bari – Complesso parrocchiale di Santa Croce – Sopraelevazione luoghi comunitari – Deroga ex artt. 54 e 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof. Angela BARBANTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente f.f. Uff. Strum. Urb. e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Comune di BARI, dotato di P.R.G. vigente (dichiarato conforme alla L.r. 56/80, giusta delibera di G.R. n. 5588 del 19/10/89), con delibera di C.C. n. 2005/00140 del 24/10/2005 ha approvato in deroga alle N.T.A. del vigente P.R.G., ai sensi degli artt. 54 e 65 delle suddette N.T.A. il progetto edilizio riguardante la “Sopraelevazione nella zona retrostante la Chiesa di Santa Croce di ambienti da destinare ad attività sociali e assistenziali parrocchiali” richiedendo, nel con-

tempo, il nulla osta regionale per la concessione in deroga.

Il relativo progetto architettonico rimesso con nota comunale prot. n. 284630 del 22/11/2005, redatto dagli Arh.tti D. Franco e S. Lanzidei consta del seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Stralcio di afg e prg - Documentazione fotografica
- Tav. 1.0 Rilievo - Pianta piano interrato - Piano rialzato
- Tav. 1.1 Rilievo - Pianta piano primo e Piano secondo
- Tav. 1.2 Rilievo - Sezioni
- Tav. 2.0 Progetto - Pianta piano interrato - Piano rialzato
- Tav. 2.1 Progetto - Pianta piano primo e Piano secondo
- Tav. 2.2 Progetto - Sezioni

L'area in questione, destinata a SERVIZI PER LA RESIDENZA e specificatamente ad "Aree per chiese ed opere parrocchiali, è disciplinata dall'art. 54 delle N.T.A. del P.R.G., che prescrive i seguenti indici e parametri tecnici di intervento nonché per centri civici e sociali".

- Sf. superficie fondiaria: min. mq. 5.000;
- Iff. indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 2;
- Rc. rapporto di copertura: per le chiese ed opere parrocchiali:
40% dell'area netta;
per i centri civici e sociali: 60% dell'area netta;
- H. altezza massima per le chiese: senza limitazione;
per le opere parrocchiali e i centri civici e sociali: 15 ml.;
- Dc. distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di ml. 7,50;
- Df. distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti. con un min. di ml. 10
- Ds. distanza (lai ciglio stradale: min. ml. 15
- Vc. verde attrezzato condominiale:

per le chiese ed opere parrocchiali: mi 30% dell'area netta:

per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta;

- P. parcheggi:
per le chiese ed opere parrocchiali: mm. 30% dell'area netta; per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta, in ogni caso in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione."

A norma dell'ultimo comma dell'art. 54 medesimo, inoltre, si prescrive:

"In particolari casi sono ammesse deroghe agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.

Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri".

Dalla relazione tecnica allegata si evince che le opere proposte consistono nella realizzazione (nell'ambito del complesso parrocchiale) di una sopraelevazione a due livelli, sul piano rialzato, su alcuni locali posti nella parte retrostante della Chiesa di Santa Croce, a confine con i locali ENEL. Il tutto per una volumetria pari a mc 546,05.

I due livelli saranno collegati verticalmente fra loro oltre che da scala interna anche da un'ascensore con partenza dal piano interrato.

Dalla Delibera di C.C. 140/2005 si evince che il Coordinamento tecnico del Comune di Bari nella seduta del 6/07/2005 ha espresso parere favorevole alla procedura di deroga ai sensi dell'art. 54 delle N.T.A. di P.R.G., sentita la istruttoria del Responsabile del procedimento che di seguito si riporta testualmente.

"Il progetto riguarda la sopraelevazione, nella parte retrostante la chiesa, sul cortile interno di via Suppa, di alcuni locali posti a confine con l'edificio ENEL. L'intervento prevede l'installazione di un ascensore a piano terra con ingresso dal cortile atto a collegare le attività parrocchiali del piano interrato con le due unità di sopraelevazione della consistenza: a primo piano di mq 62,5 e a secondo piano di mq 102,96.

L'intervento risulta necessario per assicurare una maggiore utilizzazione di spazi per o svolgimento delle attività sociali, culturali di formazione e accoglienza della Comunità Santa Croce. La sopraelevazione edilizia non modifica, né altera la facciata della Chiesa in quanto l'intervento si ergerà nella parte retrostante.

Esprime parere favorevole al progetto di sopraelevazione per le finalità sociali e culturali del quartiere e perché non altera, né comporta modificazioni impattanti della facciata principale della Chiesa.

Esprime pertanto parere favorevole alla procedura di deroga ai sensi dell'art. 54 delle N.T.A. di P.R.G.”

La superficie occupata dal complesso parrocchiale esistente risulta pari a mq 666,74, il volume pari a mc 6384,99, mentre il progetto prevede un incremento volumetrico da realizzare in sopraelevazione pari a mc 546,05.

Tutto ciò premesso ricorrendo i presupposti previsti per l'applicazione degli artt. 54 e 65 delle N.T.A. del P.R.G. vigente nonché dell'art. 14 del Dpr 380/01 trattandosi di opere di interesse pubblico si ritiene ammissibile la richiesta di deroga in questione fatti salvi, comunque, i diritti del terzi.

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta di rilasciare il nulla osta ai sensi dell'art. 30 della L.r. 56/80 per la concessione in deroga per la costruzione della “Sopraelevazione nella zona retrostante la Chiesa di Santa Croce di ambienti da destinare ad attività sociali e assistenziali parrocchiali” giusta richiesta di cui alla delibera di C.C. n 140 del 24/10/2005 del Comune di Bari.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 DELLA L.R. 7/97 PUNTO 9).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO

DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Viste la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente f.f. dell'Uff. Strum. Urb. e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Di RILASCIARE IL NULLA-OSTA ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse, per la concessione in deroga per la per la costruzione per “Sopraelevazione nella zona retrostante la Chiesa di Santa Croce di ambienti da destinare ad attività sociali e assistenziali parrocchiali” giusta richiesta di cui alla delibera di C.C. n. 140 del 24/10/2005 del Comune di Bari;
- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2006, n. 235

Palagianello (Ta) – L.R. 20/07/01, n. 20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi art. 11 comma 9° L.R. n. 20/01. Controllo di compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Con nota n. 5265 del 8/6/2004, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 9/6/2004, ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 6451 del 18/06/2004, il Comune di Palagianello ha trasmesso gli elaborati scrittografici relativi al P.U.G. del proprio territorio, approvato con delibere di C.C. n° 23 del 7/5/2004, per il controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi del punto 7 art. 11 della L.R. 20/01 “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Con deliberazione n. 1801 del 6/12/2005, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Palagianello e ciò ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Palagianello (TA) per i necessari adeguamenti.

Con nota raccomandata A.R. n 2005/0010032 del 21/12/2005 il Sindaco del Comune di Palagianello, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto, a partire dal giorno 11/1/2006, specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del

controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

Nella Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni 11/1/2006 e 31/1/2006, sono stati redatti appositi verbali contenenti la puntualizzazione delle modifiche da apportare al P.U.G., ritenute necessarie da Regione, Provincia di Taranto e Comune di Palagianello al fine di conseguire, in sede di copianificazione, il controllo positivo di compatibilità del P.U.G. ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/01; nello specifico:

In data 11/1/2006, si è tenuta, presso la sede della Regione - Assessorato all'Urbanistica, la riunione convocata dal Sindaco del comune di Palagianello nel corso della quale i rappresentanti della Regione Puglia hanno precisato, sulla scorta della delibera di G.R. n. 180 del 6/12/2005, le modifiche da apportare al P.U.G. ritenute necessarie al fine di conseguire il controllo positivo; nello specifico:

- Interferenze di alcune specifiche zonizzazioni previste dal P.U.G. con il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 25 del 15/12/2004.
- Riconsiderazione del dimensionamento nel settore residenziale del P.U.G. che, alla luce della metodologia seguita (Deliberazione di G.R. n. 6320 del 13/11/1969), è risultato eccedente rispetto al fabbisogno determinato;
- Nel corso della riunione del 11/1/2006, giusto verbale n. 1 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

.....”Il Sindaco, con riferimento alle motivazioni di rinvio per adeguamenti esplicitate nella deliberazione di G.R. n° 1801 del 6/12/2005 avente per oggetto “Palagianello - piano urbanistico generale (P.U.G.). controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001 n. 20”, passa ad illustrare i rapporti tra le previsioni pianificatorie del P.U.G. di Palagianello ed il Piano di Bacino della Puglia-Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 25 del 15/12/2004 ed approvato con deliberazione n. 39 del 30/11/2005.

Evidenzia innanzitutto che il P.U.G. di Palagianello ha dato molto risalto alle tavole di analisi al fine di delineare il quadro conoscitivo territoriale e comunale complessivo sia con riferimento alle risorse paesistico-ambientali presenti nel territorio che con riferimento alla infrastrutturazione esistente e programmata riveniente dalla pianificazione sovraordinata.

Rappresenta che il P.A.I. è stato adottato in data successiva all'adozione del P.U.G. di Palagianello e pertanto il predetto strumento di pianificazione comunale, pur individuando nelle proprie tavole di analisi alcuni ambiti a pericolosità idraulica, non ha potuto comunque di fatto recepire in toto le classificazioni delle aree a rischio idraulico contenute nel PAI.

Nel contempo evidenzia che a seguito dell'adozione del PAI è stata prodotta dall'Amministrazione Comunale di Palagianello, una osservazione al Piano di Bacino attinente ad una interferenza con un'area tipizzata artigianale-industriale dal PUG adottato e che detta osservazione risulta accolta in fase di approvazione definitiva del PAI.

Il Sindaco, con mero valore ricognitivo, presenta dite tavole grafiche riportanti le classificazioni delle aree a rischio idrogeologico, previste dal PAI, sulla cartografia della zonizzazione del PUG adottato al fine di evidenziarne le interferenze,

In particolare la prima tavola grafica riporta sulla zonizzazione di PUG la classificazioni delle aree a pericolosità idraulica previste dal PAI adottato mentre la seconda tavola grafica riporta la classificazione delle aree a pericolosità idraulica previste dal PAI approvato.

La conferenza prende atto che dalla documentazione grafica prodotta si evince, con riferimento alle aree di nuova edificazione previste dal P.U.G., una totale interferenza della classificazione delle aree a rischio del PAI con la zona tipizzata "C1 di nuova edificazione" (posizionata sul versante settentrionale rispetto al tessuto edificato esistente), una parziale interferenza del PAI con la zona tipizzata "C10 di nuova edificazione" nonché una parziale interferenza (anche a seguito dell'intervenuto accoglimento dell'osservazione comunale prodotta) del PAI con la zona "D4 industriale- artigianale".

Dopo ampia discussione la Conferenza, attesa la complessità della problematica e soprattutto la natura sovraordinata del Piano di Bacino rispetto alla pianificazione comunale, determina di addvenire, in questa fase, allo stralcio dell'area C1 di nuova edificazione nonché allo stralcio della porzione di arca della zona D4 industriale-artigianale interferenti con il PAI approvato in quanto dette aree risultano entrambe classificate "aree ad alta probabilità di inondazione" ovvero definite "aree a pericolosità idraulica".

Le predette aree C1 e D4, sono pertanto oggetto di stralcio e quindi al momento, sono da considerarsi con destinazione urbanistica "E1 agricola a pericolosità idraulica". Nelle stesse sono ammissibili solo ed esclusivamente gli interventi consentiti dalle N.T.A. del P.A.I. approvato ed a tutt'oggi vigente; il tutto in attesa di operare, ai fini della eventuale edificazione delle stesse secondo la tipizzazione ed i parametri urbanistico-edilizi fissati dal P.U.G. le necessarie e preliminari verifiche ed approfondimenti di dettaglio di carattere geologico ed idrogeologico mediante la predisposizione di un'idoneo studio di settore e previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino secondo le modalità e le procedure di cui alle N.T.A. del P.A.I.

Con riferimento invece alla porzione di arca tipizzata "C10", interferente solo parzialmente con le classificazioni operate dal P.A.I., detta area, da considerarsi inedificabile, conserva comunque la destinazione urbanistica attribuita dal P.U.G. e pertanto la sua potenzialità edificatoria dovrà di fatto essere trasferita all'interno del comparto d'appartenenza ovvero all'esterno delle aree attualmente classificate a pericolosità idraulica dal P.A.I.

La Conferenza passa poi alla discussione del dimensionamento del PUG nel Settore abitativo.

Il Sindaco, non condivide il sovradimensionamento rilevato nella deliberazione di Giunta Regionale ed in particolare evidenzia le motivazioni poste a base del dimensionamento complessivo operato nel settore abitativo dal P.U.G. adottato dove rileva, in maniera significativa, il dato attinente alla notevole crescita demografica avvenuta negli ultimi anni: l'intervenuta attuazione dopo l'adozione del P.U.G. della zona di espansione C1/1 di P.R.G. che ha di fatto completato il rilevante processo edificatorio che ha saturato in pochi anni tutti i comparti

edificatori previsti dal “vecchio” P.R.G.; il meccanismo perequativo adottato dal PUG per l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate a parco naturale dal P.U.G.; il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze abitative degli emigrati che utilizzano temporaneamente alloggi siti nel comune di origine.

Con riferimento alle suddette motivazioni ed in considerazione dei nuovi fabbisogni e condizioni determinatesi dal 2001 ad oggi, la Conferenza ha lungamente dibattuto sui contenuti e sulle modalità di attuazione del P.U.G. concordando, in linea di massima, di procedere comunque, anche alla luce delle motivazioni e considerazioni addotte, ad ulteriori approfondimenti da operare nell’aggiornamento della Conferenza di Servizi.

L’Assessore Regionale evidenzia l’opportunità di procedere ad un maggiore allargamento della fascia di rispetto autostradale da mt. 70 (come da PUG adottato) a mt. 100 in prossimità delle previste zone di espansione per evidenti ragioni di possibile inquinamento acustico ed atmosferico.

Il Sindaco concorda in merito alla soluzione proposta.

La Conferenza si riserva in successiva convocazione, le valutazioni conclusive di competenza.

Il Sindaco manifesta la volontà di accelerare i lavori della Conferenza di Servizi propedeutici all’approvazione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale di Palagianello, ritenendo detto strumento indispensabile per lo sviluppo socio-economico della comunità di Palagianello

L’Assessore Regionale apprezza tale manifestazione di volontà del Sindaco, impegnandosi a completare le procedure di competenza regionale nei termini previsti dalla L.R. n° 20/01.

La conferenza si conclude alle ore 16.30 e si autoconvoca per il giorno 31/1/2006 alle ore 12,00 presso al sede dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica in Modugno con invito al Sindaco a notificare il presente verbale all’Amministrazione Provinciale di Taranto omissis”

Nel corso della riunione del 31/1/2006, giusta verbale n. 2 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

.....” Il Sindaco Il Sindaco, con riferimento alle motivazioni di rinvio per adeguamenti esplicitate nella deliberazione di G.R. n° 1801 del 6/12/2005 avente per oggetto “Palagianello - Piano urbanistico generale”. (P.U.G.), controllo di compatibilità di cui all’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001 n. 20”, passa ad illustrare le motivazioni poste a base delle previsioni pianificatorie del P.U.G. di Palagianello con particolare riferimento al dimensionamento operato ed alle interferenze con il Piano di Bacino della Puglia-Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 25 del 15/12/2004 ed approvato con deliberazione n. 39 del 30/11/2005

Il Sindaco, deposita agli atti i seguenti elaborati scritto-grafici:

- Tavola dimostrativa-interferenza con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Adottato scala 1:10.000.
- Tavola dimostrativa - interferenza con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAD) Approvato scala 1:10.000;
- Tav 23/bis Progetto - Previsioni strutturali - Nuove previsioni insediative ed infrastrutturali scala 1:10.000;
- Tav 24/bis Progetto - Previsioni strutturali -Nuove previsioni insediative ed infrastrutturali scala 1.5.000,
- Tav 25/bis Progetto - Previsioni strutturali per la formazione del P.U.E. e delle opzioni Perequative scala 1:10.000;
- Tav 26/bis Progetto -Previsioni strutturali per la formazione del P.U.E. e delle opzioni Perequative scala 1:2.000;
- Controdeduzioni e chiarimenti a seguito delle osservazioni al P.U.G. di Patagianello riportate nella Delibera n. 1801 del 6/12/2005 della Regione Puglia-Settore Urbanistico Conferenza di Servizi del 31/1/06.

La conferenza prende atto della documentazione scritto- grafica prodotta dalla quale si evince, con riferimento alle aree di nuova edificazione previste

dal P.U.G., la eliminazione della interferenza della classificazione delle aree a rischio del PAI con la zona tipizzata "C1 di nuova edificazione" (posizionata sul versante settentrionale rispetto al tessuto edificato esistente), la eliminazione della parziale interferenza del PAI con la zona "D4 industriale-artigianale" a seguito dell'intervenuto accoglimento dell'osservazione comunale prodotta.

In particolare dalle tavole grafiche presentate si evince lo stralcio dell' arca C1 di nuova edificazione nonché lo stralcio della porzione di arca della zona D4 industriale-artigianale interferenti con il PAI approvato in quanto dette aree risultano entrambe classificate "aree ad alta probabilità di inondazione" ovvero definite "area pericolosità idraulica".

Le predette aree C1 e D4, sono pertanto oggetto di stralcio e quindi al momento, sono da considerarsi con destinazione urbanistica E1 agricola a pericolosità idraulica". Nelle stesse sono ammissibili solo ed esclusivamente oli interventi consentiti dalle N.T.A. del P.A.I. approvato ed a tutt'oggi vigente; il tutto in attesa di operare, ai fini della eventuale edificazione delle stesse secondo la tipizzazione ed i parametri urbanistico-edilizi fissati dal P.U.G., le necessarie e preliminari verifiche ed approfondimenti di dettaglio di carattere geologico ed idrogeologico mediante la predisposizione di un'idoneo studio di settore e previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino secondo le modalità e le procedure di cui alle N.T.A. del P.A.I.

Con riferimento invece alla porzione di area tipizzata "C10", interferente solo parzialmente con le classificazioni operate dal P.A.I., questa, da considerarsi inedificabile ovvero non oggetto di nuova edificazione, conserva comunque la destinazione urbanistica attribuita dal P.U.G. e pertanto la sua potenzialità edificatoria dovrà essere trasferita all'interno del comparto d'appartenenza senza interessare le aree attualmente classificate a pericolosità idraulica dal P.A.I.

La Conferenza passa poi alla discussione del dimensionamento del PUG nel Settore abitativo.

Il Sindaco non condivide il sovradimensionamento rilevato nella deliberazione di Giunta Regionale ed in particolare evidenzia il dato attinente alla notevole crescita demografica avvenuta negli ultimi

anni; l'intervenuta attuazione dopo l'adozione del P.U.G. della zona di espansione C1/1 di P.R.G. che ha di fatto completato il rilevante processo edificatorio che ha saturato in pochi anni tutti i comparti edificatori previsti dal "vecchio" P.R.G. il meccanismo perequativo adottato dal PUG per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate a parco naturale dal P.U.G.; il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze abitative degli emigrati che utilizzano temporaneamente alloggi siti nel comune di origine.

Con riferimento alle suddette motivazioni ed in considerazione dei nuovi fabbisogni e condizioni determinatesi dal 2001 ad oggi, la Conferenza ha lungamente dibattuto sul contenuto e sulle modalità di attuazione del P.U.G. concordando di procedere comunque, anche alla luce delle motivazioni e considerazioni addotte nella relazione prodotta relativamente al fabbisogno nel settore abitativo ed all'elevato indice di fabbricabilità territoriale riscontrato nel comparto 1 (2,21 mc/mq), ad un ridimensionamento dell'indice di fabbricabilità territoriale solo in tale comparto che dovrà essere pari a 1,84 mc/mq

La Conferenza prende atto, dagli elaborati grafici prodotti, del maggiore allargamento della fascia di rispetto autostradale che da mt. 70 (come da PUG adottato) risulta individuata in mt. 100 in prossimità delle previste zone di espansione per evidenti ragioni di possibile inquinamento acustico ed atmosferico.

La Conferenza dopo ampia discussione prende atto di quanto prospettato dal Comune e lo fa proprio quali modifiche introdotte nel PUG ai fini del controllo positivo di compatibilità previsto dalla L.R. 20/01 che in questa sede viene dichiarato nei termini sopra esposti.

A questo punto la Conferenza ritiene conclusi i lavori nei termini previsti dalla L.R. 20/01 dando mandato al Sindaco di rimettere gli atti ed i relativi elaborati, conformati per quanto occorrente alle indicazioni, prescrizioni e approvazioni della Conferenza, alla G.R. per gli ulteriori adempimenti previsti ai fini dell'approvazione definitiva del PUG da parte del Consiglio Comunale, ed in particolare gli elaborati scritto-grafici sopracitati presentati in sede di Conferenza di servizi, che diventano parte integrante del P.U.G. di Palagianello.

La conferenza si conclude alle ore 18,00 con invito al Sindaco a notificare il presente verbale all'Amministrazione Provinciale di Taranto.

Ciò stante e nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2001 (art. 11 comma 11), l'Amministrazione comunale di Palagianello con nota di cui al prot. n. 1475 del 17/2/05 ha trasmesso la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche richieste di concerto da Regione, Provincia di Taranto e Comune ai fini del conseguimento del controllo positivo ex art. 9 L.R. n. 20/01, determinazione assunta nella Conferenza di Servizi (conclusiva) del 31/1/2006

In particolare sono stati trasmessi in duplice copia, gli elaborati del P.U.G. emendati in coerenza con le modifiche assunte dalla Conferenza di Servizi (tenutasi nei termini e nei tempi sopra richiamati); tali atti sono qui di seguito riportati:

- Tavola dimostrativa -interferenza con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Adottato scala 1:10.000;
- Tavola dimostrativa -interferenza con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Approvato scala 1:10.000;
- Tav 23/bis Progetto -Previsioni strutturali - Nuove previsioni insediative ed infrastrutturali scala 1:10.000;
- Tav 24/bis Progetto -Previsioni strutturali - Nuove previsioni insediative ed infrastrutturali scala 1:5.000;
- Tav 25/bis Progetto - Previsioni strutturali per la formazione del P.U.E. e delle opzioni Perequative scala 1:10.000;
- Tav 26/bis Progetto - Previsioni strutturali per la formazione del P.U.E. e delle opzioni Perequative scala 1:2.000;
- "Tabelle allegate alle Controdeduzioni e chiarimenti a seguito delle osservazioni al P.U.G. di Palagianello riportate nella Delibera n. 1801 del 6/12/2005 della Regione Puglia-Settore Urbanistico Conferenza di Servizi del 31/1/06;

Gli atti sopra riportati sostituiscono e/o integrano i corrispondenti elaborati ed atti del P.U.G. adottato, nei limiti e nei termini delle modifiche apportate nella conferenza di servizi.

In conclusione, per quanto attiene ai rilievi contenuti nella delibera di G.R. n. 1801 del 6/12/2005,

si ritiene che gli stessi siano da reputarsi superati avendo l'Amministrazione Comunale di Palagianello, al fine di conseguire il controllo positivo, provveduto ai necessari adeguamenti ed integrazioni del P.U.G. come rivenienti dalla Conferenza di Servizi le cui conclusioni sono da intendersi quale "determinazione di adeguamento del P.U.G." alle modifiche richieste dalla Regione Puglia in sede di controllo di compatibilità.

Tanto premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato si propone alla Giunta Regionale di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Palagianello assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del comma 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, in data 31/1/2006 giusta verbale conclusivo n. 2 (parte integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati come modificati secondo le risultanze rivenienti dalla predetta Conferenza di Servizi e che sono pertanto da intendersi definitivi e sostitutivi di quelli precedentemente prodotti al riguardo) nonché di attestare la compatibilità del P.U.G. con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE le risultanze della conferenza di servizi indetta dal comune di Palagianello ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001;

Di RECEPIRE la determinazione di adeguamento del PUG di Palagianello assunta a seguito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001 e le connesse modifiche apportate dal Comune e di attestare conseguentemente la compatibilità del P.U.G. di Palagianello con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2006, n. 302

Neviano (Le) – LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

““Nel Comune di Neviano, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/12/2005, avente ad oggetto l'adozione del Piano Urbanistico Generale, è stata constatata l'assenza del numero legale, a seguito delle dichiarazioni di

incompatibilità rese dal Sindaco e da n. 11 consiglieri su n. 17 assegnati (comportanti l'obbligo di astensione a norma dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e del loro conseguente allontanamento dalla seduta.

Anche la seduta in seconda convocazione è stata dichiarata deserta (presenti n. 5 consiglieri), giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2005.

In particolare, il locale Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 10/02/2005), per la validità delle sedute prescrive la presenza di n. 9 consiglieri in prima convocazione (art. 16), e di n. 7 consiglieri in seconda convocazione (art. 17).

Di quanto sopra è stata data comunicazione alla Regione Puglia con nota del Sindaco prot. 123 del 05/01/2006, con espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'adozione del P.U.G., considerata l'impossibilità dell'Amm.ne Com.le a proseguire l'iter di approvazione del citato piano.

Stante quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Neviano di dotarsi di piano urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.r. n. 20/2001, e constatata l'impossibilità da parte dell'attuale Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G., attesa la dichiarata incompatibilità di n. 12 componenti su n. 17 assegnati, si propone alla Giunta di accogliere la richiesta del Comune medesimo, con la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale di cui sopra, e ciò ai sensi in particolare dell'art. 55 della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMM4 4° DELLA L.R. 7/1997, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DICUIALLA
L.R. 28/2001 e s.m.i.:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON
DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla
scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate,
propone pertanto alla Giunta l'adozione del conse-
guente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della Posizione
Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Diri-
gente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore
all'Assetto del Territorio;
- DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dal
Comune di Neviano con la nota del Sindaco prot.
123 del 05/01/2006, giusti verbali di deliberazioni
del C.C. n. 34 del 22/12/2005 e n. 35 del
23/12/2005, in ordine alla impossibilità del Con-
siglio Comunale di procedere all'adozione del
P.U.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, attesa la
dichiarata incompatibilità di n. 12 componenti su
n. 17 assegnati;
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in parti-
colare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/1980 n.
56, quale Commissario ad acta" per l'adozione
del P.U.G. di cui sopra: Arch. Salvatore
VERARDI;

- il "Commissario ad acta" espletterà le proprie fun-
zioni nel termine di 120 giorni a decorrere dalla
notifica del presente provvedimento;
- il Comune di Neviano corrisponderà al "Commis-
sario ad acta" il compenso ed il rimborso spese
per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi
con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di
Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato
all'Assetto del Territorio la notifica del presente
atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del
Comune di Neviano, per gli ulteriori adempi-
menti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-
sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 21 marzo 2006, n. 353

Andrano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio
prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'i-
struttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbani-
stico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Andrano, dotato di P.F. approvato
con D.P.G.R. n. 854 del 13/04/1977, con delibera di
C.C. n. 50 del 28/10/1999 ha adottato il P.R.G. del
territorio comunale, costituito dai seguenti elabo-
rati:

- 1 Relazione
- 2 Inquadramento territoriale 1/25.000
- 3 Carta geologica del territorio comunale 1/5.000
- 4 Stato di fatto - uso del territorio 1/5.000
- 5 Stato di attuazione degli strumenti urbanistici,
analisi delle attrezzature e servizi - Andrano
1/2.000

- 6 Stato di attuazione degli strumenti urbanistici, analisi delle attrezzature e servizi - Castiglione 1/2.000
- 7 Stato di attuazione degli strumenti urbanistici Martina di Andrano 1/2.000
- 8 Viabilità e maglia urbana 1/5.000
- 9 Zonizzazione 1/5.000
- 10 Zonizzazione con l'individuazione dei comparti di intervento unitario 1/5.000
- 11 Norme Tecniche di Attuazione
- 12 Regolamento Edilizio

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n.54 osservazioni nei termini ed n. 14 fuori termini, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibere nn. 52, 53 e 54 rispettivamente in data 5, 12 e 19 luglio 2002.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 10639 del 28/11/2002.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 13/07/2004, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni nei termini di cui alla stessa Relazione-parere ai punti "3.1" (Cartografia) "3.2" (Settore Residenziale) "3.3" (Settore Produttivo) "3.4" (Settore Turistico-residenziale) "3.5" (Zone agricole) "3.6" (Standard) "3.7" (Regolamento Edilizio) "3.8" (NTA), "4.0" (Emendamenti) e "5.0" (Esame osservazioni) tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio comunale, di seguito integralmente riportate:

"3.1 Cartografia e zonizzazione

Nel Piano vanno riportate le indicazioni rivenienti dalle prescrizioni ed osservazioni di cui ai pareri delle Soprintendenze, dell'Ispettorato delle Foreste e dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

3.2 Settore Residenziale

Alla luce del sovradimensionamento rilevato nella presente relazione, si prescrive la riconduzione delle previsioni di Piano nell'ambito di n. 1

.263 stanze, rispetto al valore riscontrato di 3.596 stanze.

Detta operazione dovrà comportare lo stralcio di aree residenziali di nuova previsione rispetto a quelle previgenti di P. di F. e riduzione, con criteri di omogeneità, delle capacità insediative per le zone residenziali di P. di F. riconfermate nel P.R.G.

Vanno stralciate le zone B2 ricadenti nel perimetro dell'area di rispetto cimiteriale in località Castiglione, oltre alla rettifica della viabilità a confine con il territorio del Comune di Tricase, che va uniformata in virtù del parere espresso dallo stesso Ente locale.

Resta inteso che, per le zone omogenee di tipo B3 riconfermate, va verificata la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 1444/68 ai fini della classificazione come zone omogenee di tipo B.

E' opportuno, che la zona F1.4, ricadente nell'area di rispetto cimiteriale di Castiglione, qualora riconfermata, venga destinata a verde di rispetto, anziché verde attrezzato per attività ricreative e sportive per bambini.

3.3 Settore Produttivo (zone D)

Considerando la carenza attuale di aree per attività produttive e in mancanza di un comparto omogeneo, da informazioni assunte presso l'U.T.C., si rileva che l'Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare la richiesta di aree per attività industriali ed artigianali, ha programmato, in itinere, lo sviluppo del comparto n. 18 - D2 -, unico previsto dal P.R.G. a tale scopo e localizzato lungo la direttrice Maglie-Leuca, di cui è prevista la realizzazione.

Con la eliminazione delle Zone C3 miste, il settore viene riequilibrato nel dimensionamento, considerando che nei suddetti ambiti veniva destinato il 50% della volumetria ad attività commerciali-artigianali.

Pertanto, la scelta praticata in sede di progettazione, va confermata per le necessità ed esigenze sopraesposte. Comunque, nei comparti non possono essere allocate attività nocive e/o di inquinamento contemplate nella normativa vigente.

3.4 Settore turistico-residenziale

I comparti individuati nel Piano come F2.4 - attrezzature turistico-ricettive e ricettive all'aperto e C 12 - turistico ricettive ed alberghiere vanno moti-

vati e verificati alla luce dell'art. 51 della L.R. 56/80.

3.5 Zone Agricole

Nelle norme per le zone agricole, va specificato che le nuove costruzioni, sia a carattere produttivo e sia a carattere abitativo, vanno ammesse solo per soddisfare le necessità della produzione agricola, rivenienti da specifici strumenti di pianificazione (piano zonale o di utilizzazione o di sviluppo aziendale).

3.6 Standard Urbanistici

Con riferimento a quanto anticipato nella presente relazione, vanno riconsiderate le superfici a standard, a soddisfazione delle zone A e B esistenti, in virtù dello stralcio di alcuni comparti da praticare in sede di adeguamento del Piano alle presenti prescrizioni, fermo restando il rispetto dei rapporti minimi per abitante per ciascuna delle "categorie" individuate dal DIM n. 1444/68 e recepite dalla L.R. 56/80 art. 51 e L.R. 6/79 e s.m.i.

3.7 Regolamento Edilizio

L'elaborato di progetto va rivisitato nel complesso ed adeguato alle Norme vigenti, in particolare al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni.

3.8 Norme Tecniche di Attuazione

Si premette che le Norme vanno unificate ai contenuti del "Testo unico dell'Edilizia" (D.P.R. 380/2001 e successive integrazioni e modificazioni).

Nello specifico si introducono di Ufficio le seguenti modifiche e/o integrazioni: omissis

4.0 Emendamenti di cui alla delibera di C.C. n. 50 del 28/10/99

Con la delibera C.C. n. 50 del 28/10/99, sono stati approvati n.6 emendamenti che incidono principalmente nel dimensionamento del Piano, già sovradimensionato come innanzi rilevato.

Nello specifico, si rileva quanto segue:

- Emendamenti nn. 3, 5, 6 che comportano ulteriore carico insediativo: non si ritengono accoglibili.

- Emendamento n. 4 riguardante gli interventi di demolizione e ricostruzione: si ritiene accoglibile compatibilmente con le disposizioni del D.P.R. 380/01.

- Emendamento n. 1 riguardante eventuali errori materiali: non si ritiene accoglibile stante la genericità dello stesso emendamento, fatta salva la specifica dimostrazione in sede di controdeduzione.

- Emendamento n. 2 riguardante l'art. 51 - zone "C" -: si ritiene accoglibile, fermo restando il carico insediativo del comparto di riferimento, al fine di non alterare il dimensionamento del Piano.

5.0 Esame Osservazioni

..... Omissis"

Con delibera n. 1346 del 31/10/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto del 13/07/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere ai punti "3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0 e 5.0", e di richiedere al Consiglio Comunale di Andrano, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma.

Con nota prot. com. n. 4018 del 07/06/2005 il Comune di Andrano ha trasmesso alla Regione la delibera di C.C. n. 11 del 23/05/2005, con cui sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, come di seguito esplicitate unitamente alle determinazioni regionali esaustive:

A) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.1 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G. R. n. 1346/2004.

Cartografia e Zonizzazione:

A1 - Regione Puglia -Assessorato all'Agricoltura e Foreste - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Lecce -Parere n. 023554 del 16/12/2002 per il vincolo idrogeologico

Determinazioni comunali

Con riferimento alle prescrizioni di cui al parere dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Lecce, l'Amministrazione comunale:

- ha recepito quelle relative alla necessità, per le zone interessate da vincolo idrogeologico, di corredare le proposte progettuali con relazione idrogeologica che oltre alla descrizione geomorfologia del sito dettagli sulle misure prese per limitare i fenomeni erosivi delle pluviali, sulla capacità del territorio di smaltire l'evento critico, sulla vulnerabilità e protezione dell'acquifero; che nelle opere di sistemazione siano privilegiati approcci tecnici propri dell'ingegneria naturalistica.
- non ha effettuato l'abbassamento degli indici di fabbricabilità nelle zone individuate come C11 - C12 - F2A auspicato dall'I.Ri.F., con la motivazione che la zona C11, già compresa nel P. di F., è già oggetto del "Piano Quadro della Marina" (regolarmente approvato dalla G.R. con delibera n. 3178 dell'11/06/1979 e D.P.G. n. 1823 del 04/10/1979) per il quale l'I.Ri.F. si è già espressa favorevolmente, e in quanto le previsioni di P.R.G. concernenti le zone C12 - turistico-ricettivo ed alberghiere (ha 2.50) e F24 turistico ricettive e ricettive all'aperto (ha 3.00) sono già sufficientemente contenute.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento parziale, da parte dell'Amministrazione comunale di Andrano, delle prescrizioni di cui al citato parere dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Lecce fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 1346/2004, effettuato con la citata delibera di C.C. n. 11 del 23/05/2005, con conseguente inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'obbligo di presentazione di relazione idrogeologica nei termini prospettati dall'I.Ri.F.

Per quanto riguarda invece la prescrizione di riduzione degli indici di fabbricabilità nelle zone individuate dal P.R.G. come C11 - C12 - F2.4:

- si confermano per le zone omogenee C11 le previsioni di P.F. previgente, fermo restando le valutazioni dell'I.Ri.F. in sede di esame dello strumento urbanistico attuativo;

- per quanto riguarda le zone omogenee C12 e F24 si rinvia al successivo punto D della presente relazione.

A2 - Soprintendenza Archeologica della Puglia - Parere n. 023554 del 16/12/2002**Determinazioni comunali**

Con riferimento alle prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia, le stesse sono state accolte dall'Amministrazione comunale.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento da parte dell'Amministrazione comunale di Andrano, con delibera n. 11 del 23/05/2005, delle prescrizioni di cui al citato parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 1346/2004 fermo restando la introduzione d'ufficio, nelle aree soggette a tutela ex D.lvo 42/04, delle disposizioni dello stesso D.Lvo 42/04.

A3 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia - Parere n. 23945/01 del 3/05/2002**Determinazioni comunali**

Con riferimento alle prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, l'Amministrazione comunale:

- ha recepito quelle relative agli edifici vincolati ai sensi della ex legge 1089/39 e alla puntualizzazione che nei centri storici di Andrano e Castiglione "si dovrà fare riferimento alla normativa dei piani particolareggiati già approvati da parte della Soprintendenza";
- non ha recepito, per la Marina di Andrano, la prescrizione di contenere i nuovi interventi edilizi nelle zone B e C "al fine di non alterare ulteriormente la corografia dei luoghi e la morfologia del paesaggio caratterizzato da terrazzamenti perimetrali, da muri a secco e da alberi di ulivo con particolare riferimento alla zona mediana della Marina compresa tra la strada litoranea e la via C. Boito avendo cura di predisporre appositi piani particolareggiati delle aree interessate da sotto-

porre al preventivo esame della Soprintendenza e dell'Assessorato regionale all'Urbanistica".

Quanto sopra con le motivazioni che la zona omogenea C11, già compresa nel P. di F., è stata già oggetto del "Piano Quadro della Marina" (regolarmente approvato dalla G.R. con delibera n. 3178 dell'11/06/1979 e D.P.G. n. 1823 del 04/10/1979), ed inoltre che le nuove previsioni di P.R.G. di zone C12-turistico-ricettivo ed alberghiere (ha 2.50) e di zone F24-turistico ricettive e ricettive all'aperto (ha 3.00) sono già sufficientemente contenute volumetricamente.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento parziale da parte dell'Amministrazione comunale di Andrano con delibera n. 11 del 23/05/2005 delle prescrizioni di cui al citato parere n. 23945/2002 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 1346/2004.

Per quanto riguarda la richiesta di contenimento dei nuovi interventi nelle zone individuate come zone B e C:

- si confermano per la marina di Andrano per le zone omogenee di tipo B e C le previsioni di P.F. previgente, fermo restando le valutazioni della Soprintendenza in sede di esame dello strumento urbanistico attuativo;
- per quanto riguarda le zone omogenee C12 e F24 si rinvia al successivo punto D della presente relazione.

A 4 - Capitaneria di Porto di Gallipoli - Parere n. 5938 del 06/03/2003

Determinazioni comunali

Con riferimento alle indicazioni contenute nel parere della Capitaneria di Porto di Gallipoli e relative alla previsione di ampliamento della struttura portuale esistente, le stesse non risultano oggetto di specificazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

Determinazioni regionali

Si riconfermano in questa sede le indicazioni di

cui al parere della Capitaneria di Porto n. 5938 del 06/03/2003, fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 1346/2004, con rinvio alla specifica disciplina che regola la programmazione e realizzazione delle opere portuali (L.s. 84/94), avendo solo valore indicativo le previsioni di Piano.

A5 - Comuni di Tricase e di Diso - Note nn. 22934 del 18/12/2002 e 5722 del 08/12/2001

Determinazioni comunali

Con riferimento alle note dei Comuni di Tricase e di Diso con richieste di stralcio di previsioni urbanistiche relative ai propri territori comunali contenute nel P.R.G. di Andrano, le stesse non risultano recepite dall'Amministrazione comunale.

Determinazioni regionali

Si riconfermano le indicazioni dei Comuni di Tricase e di Diso (note nn. 22934 del 18/12/2002 e 5722 del 08/12/2001), fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 11346/2004; conseguentemente, negli elaborati grafici di P.R.G. sono soppresse le previsioni che interessano rispettivamente i comuni di Diso e Tricase, non avendo il presente P.R.G. valenza intercomunale.

A6 - Assessorato regionale all'Ambiente-Settore Ecologia - Valutazione di Incidenza n. 2743 del 24/03/2003

Determinazioni comunali

Con riferimento alle prescrizioni di modifiche ad alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G., contenute nella Valutazione di Incidenza, le stesse risultano sostanzialmente recepite dall'Amministrazione comunale.

Determinazioni regionali

Si riconfermano le prescrizioni di cui alla "valutazione di Incidenza" n. 2743 del 24/03/2003, fatte proprie dalla G.R. con deliberazione n. 1346/2004; conseguentemente, nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. le prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza del 24/03/2003 sono introdotte d'Ufficio.

B) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.2 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Settore residenziale:

Dimensionamento del Settore Residenziale

In sede di esame del Piano, la G. R. sulla scorta della relazione parere del C.U.R. del 13/07/2004 ha determinato in n. 1263 le stanze realizzabili complessivamente nelle zone residenziali del P.R.G., a fronte di una previsione di 3.596 stanze.

In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha fatto proprie con la delibera C.C. n. 11/2005 le deduzioni tecniche predisposte dai progettisti che pervengono, come da nuova tabella 19 - Dimensionamento insediativo residenziale - ad una complessiva previsione di 1.958 stanze, valore questo maggiore di quello rideterminato dagli stessi progettisti con la rielaborazione delle tab. 12 bis e 13 bis allegate alla deliberazione CC 11/05 (fabbisogno di 1899 stanze).

A tal proposito si osserva quanto segue:

- 1° procedimento di cui alla delibera G.R. 6320/89.

Nel condividere la determinazione delle stanze idonee al dicembre 1996 ed il fabbisogno di stanze al 2001, si ritiene invece che il valore riproposto (30%) per il fabbisogno di stanze per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale debba essere ricondotto al valore prudenziale già prospettato in sede di approvazione regionale e pari al 15%.

Di conseguenza, il valore indicato pari a 348 stanze va ricondotto a (1159 x 0,15) 194 stanze, per un valore finale come da l'procedimento pari a 1333 stanze a fronte del valore proposto paria 1507 stanze.

- 2° procedimento di cui alla delibera di G.R. 6320/89.

Nel condividere le determinazioni delle abitazioni idonee e disponibili al 1996 ed il fabbisogno di abitazioni al 2011, cui perviene l'Amministrazione Comunale attraverso anche la riproposizione delle percentuali riferite alla inidoneità del

patrimonio edilizio esistente, si ritiene invece, come già prospettato sopra per la secondarizzazione e terziarizzazione dell'edilizia residenziale, di dover ricondurre la percentuale proposta (30%) al valore prudenziale del 15%.

Di conseguenza il valore indicato pari a 123 abitazioni va ricondotto al valore (410 x 0,15 di 60 abitazioni, per un totale complessivo di (410+60=) 470 abitazioni e n. 2021 stanze (470 x 4,30).

La media dei due procedimenti prospetta quindi un fabbisogno di stanze per edilizia residenziale pari a (2021 + 1507/2 =) 1800 stanze circa in cifra tonda, da porre a base delle definitive valutazioni da operarsi in questa sede.

Ancora, come già detto con la nuova tab. 19 il CC. ha rideterminato in termini di dimensionamento il totale delle stanze insediabili in Andrano e Castiglione, sulla scorta delle valutazioni riportate nella relazione tecnica allegata alla deliberazione C. C. n. 11/2005.

Nello specifico si osserva quanto segue:

- zone omogenee B2: non è condivisibile il dato prospettato di capacità residua pari a 66.660 mc che deve essere invece pari a 83.255 mc. (che ricomprende il carico complessivo ipotizzato dal Piano ancorché parzialmente realizzato nel frattempo nella misura prospettata del 20%), ovvero n. 555 stanze insediabili (150 mc per stanza);
- zone omogenee B3: dette zone, riproposte interamente, sono state suddivise in: zone omogenee B3 propriamente dette, aventi le caratteristiche delle zone B di cui al D.M. 1444/68 (cfr. note 2 e 3 tab. 19), con un indice di ff. pari a 1,00 mc/mq; zone omogenee B3-1 per le quali sono stati individuati nelle apposite tavolette grafiche gli allineamenti e la sagoma di massimo ingombro (ex art. 15 lett. e) L.R. 56/80) nonché rielaborate specifiche norme di attuazione (art. 45 bis);
- zone omogenee B4: dette zone, riproposte interamente, sono state suddivise in zone omogenee B4 propriamente dette aventi le caratteristiche del D.M. 1444/68 (cfr. note 4 e 5 tab. 19), con un indice di 0,80 mc/mq; zone omogenee B4. 1 per

le quali è stata predisposta una specifica disciplina (art. 46 bis), con un indice di 0,50 mc/mq. e gli interventi sono subordinati a Piani attuativi ex legge 56/80;

- zone omogenee B5: l'Amministrazione Comunale recepisce le prescrizioni regionali di stralcio delle previsioni di Andranno, mentre per Castiglione, nel confermare le localizzazioni di Piano, da un lato cristallizza la volumetria esistente (consentendosi solo interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione) e dall'altro ammette un ampliamento a tantum del 20% della volumetria esistente
- zone omogenee C1, C2 e C3: le zone omogenee C1, C2 e C3 sono state riproposte interamente ed è stata ridotta la capacità insediativa solo per le zone C2 e C3, con una dotazione per abitante di 120 mc.

Alla luce di quanto sopra esposto, le stanze insediabili ammontano complessivamente a:

- zone B2	n.	555
- zone B3	n.	223
- zone B3-1	n.	200
- zone B4	n.	75
- zone B4-1	n.	88
- zone B5	n.	0
<i>(per dette zone si rinvia al successivo specifico punto).</i>		
- zone C1	n.	190
- zone C2	n.	552
- zone C3	n.	<u>186</u>

TOTALE **2.069**

Il tutto costituente modifica d'ufficio della nuova tabella 19 allegata alla delibera C/05 con un surplus di circa 270 stanze che si ritiene ammissibile potendo soddisfare il fabbisogno dei residenti all'estero (400 unità) non sufficientemente valutato in sede di PRG adottato e prospettato con nota comunale prot. 712/2006.

Zone B2 in area di rispetto cimiteriale in località Castiglione

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la prescrizione regionale di

stralcio delle Zone 132 in area di rispetto cimiteriale- in località Castiglione l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 712 dell'1.2.2006 ha trasmesso la delibera C.C. n. 23 del 6.7.2005 con la quale ha modificato l'area di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 28 della legge statale 1661/2002 previo parere favorevole della USL LE/2 prot. 3464 del 17 giugno 2005.

Per quanto riguarda la rettifica della viabilità di Piano a confine con il Comune di Trifase, non risulta operata alcuna correzione.

Determinazioni regionali

Considerata la modifica dell'area di rispetto cimiteriale operata con la citata delibera di C.C. 23/2005, si riconfermano le previsioni di Zone B2 di PRG adottato in località Castiglione e nel contempo per la zona omogenea F14 la stessa è da ritenersi fascia di rispetto cimiteriale alla luce della delibera C.C. 23/05; per quanto riguarda la rettifica della viabilità a confine con il Comune di Trifase, le previsioni di PRG sono indicative necessitando per la eventuale realizzazione l'intesa con il Comune di Tricase e conseguente connessa variante.

Zone omogenee B3, B4 e B5

Determinazioni comunali

Al fine della conferma delle zone B3 e B4, le stesse zone sono state suddivise in maglie di due tipi:

- le prime interessate da edificazione sono state confermate come zone omogenee B3 e B4;
- le seconde prive di edificazione ma situate nell'ambito delle zone edificate sono state riclassificate come zone B3.1 e B4.1, con introduzione di nuova normativa rispettivamente l'art. 45 Bis-Zone B31-Residenziali di completamento Urbano (che prevede la monetizzazione delle aree per servizi risultando gli standards urbanistici soddisfatti come riportato in relazione) e l'art. 46 Bis-Zone B4.1-Residenziali di completamento Urbano (che subordina gli interventi alla formazione ed approvazione di Piani urbanistici esecutivi);

tutte individuate nelle tavole nn. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2, 2a, 2b, 3 e 4 allegata alla delibera di C.C. n. 11/2005.

Per quanto riguarda la prescrizione di stralcio delle zone omogenee B5 l'Amministrazione comunale ha provveduto allo stralcio di aree con tale tipizzazione nell'abitato di Andrano; invece quelle in Castiglione sono state confermate con divieto di interventi di nuova edificazione e con ammissione di solo ampliamento una-tantum del 20% della volumetria esistente.

Determinazioni regionali

Per quanto riguarda la prescrizione regionale di richiesta di verifica, per le zone omogenee B3 e B4, della sussistenza dei requisiti di cui al DM 1444/68 ai fini della classificazione come zone omogenee di tipo B, la stessa non risulta adeguatamente effettuata.

In particolare, per le zone omogenee di tipo B3 da qualificarsi più propriamente come zone estensive rade, risultano operati approfondimenti di carattere cartografico, pervenendo alla formulazione di due sottozone B3-1 e B3 di cui solo per la sottozona B3-1 sono stati determinati gli allineamenti e la sagoma di massimo ingombro.

Nel condividere tale impostazione si ritiene tuttavia che gli approfondimenti cartografici (allineamenti e sagoma max ingombro) debbano essere estesi anche alla sottozona B3 con predisposizione, in fase di attuazione, di specifici elaborati da approvarsi da parte del Consiglio Comunale e secondo le specifiche norme all'uopo predisposte evidenziando altresì le strade esistenti e/o di previsione e le modalità di acquisizione delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria.

Per quanto riguarda le sottozone omogenee di tipo B4 e B4-1 anch'esse da qualificarsi più propriamente come zone estensive rade, non essendoci in atti approfondimenti cartografici, gli interventi in dette sottozone sono subordinati a preventivo strumento attuativo (P.P.) esteso a una o più maglie di sottozona B4 e/o B4-1 secondo le specifiche norme all'uopo predisposte.

Resta inteso che risultando soddisfatti gli standards urbanistici ex D.M. 1444/68, come acclarato negli atti progettuali, può convenirsi per le zone omogenee B3 e B4 complessivamente considerate con la ipotesi di monetizzazione prospettata, secondo i correnti valori di mercato, per le aree a standards correlate al carico insediativo di riferimento; quanto innanzi qualora non sia possibile il

reperimento e la cessione gratuita nell'ambito delle aree all'uopo individuate dal PRG.

Per le suddette zone omogenee di tipo B3 e B3-1, B4 e B4-1 si condivide la introduzione dei nuovi articolati con le modifiche parziali in questa sede introdotte relativamente agli aspetti di pianificazione urbanistica attuativa.

Ancora, con riferimento alle zone omogenee B5 considerato che non risultano condivisibili le controdeduzioni formulate con la citata delibera di C.C. 11/2005, si conferma in toto la prescrizione regionale di stralcio delle zone omogenee di tipo B5 complessivamente sia per Andrano che per Castiglione.

C) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.3 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Settore Produttivo:

Determinazioni comunali

In ordine ai rilievi regionali riguardanti il settore produttivo il C.C. non opera alcuno stralcio evidenziando da un lato che nella prescrizione regionale "non viene giustificata alcuna esigenza di riduzione del comparto produttivo proposto dal PRG" confermando la zona omogenea di tipo C3 (mista) sia per la parte residenziale che per la parte produttiva (50% commerciale artigianale) pur riducendone l'indice di fabbricabilità territoriale.

Determinazioni regionali

Si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate con la citata delibera di C.C. 11/2005, e ciò anche in considerazione della riduzione del carico insediativo originario di PRG.

D) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.4 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Settore Turistico-Residenziale:

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la prescrizione regionale di verifica per le zone omogenee F2A attrezzature turi-

stico-ricettive e ricettive all'aperto e C12-turistico ricettive, ed alberghiere circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 51 della L.R. 56/80 (capacità ricettive dell'ambiente), la stessa non risulta effettuata. L'Am/ne comunale conferma le previsioni di Piano (pari a Ha 2.50 per le zone omogenee C12 turistico-ricettive ed alberghiere e Ha 3.00 per la zona omogenea F24 turistico ricettiva e ricettiva all'aperto) evidenziando il potenziale di sviluppo del fenomeno turistico per Andrano e i Comuni vicini, richiamando nel contempo l'art. 58 della L.R. 1/2005 che consente di derogare alle disposizioni dell'art. 51 della L.R. 56/80.

Determinazioni regionali

Si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate con la citata delibera di C.C. 11/2005 per le zone omogenee 1=2.4-attrezzature turistico-ricettive e ricettive all'aperto e C12 - turistico ricettive ed alberghiere peraltro ribadite con successiva nota sindacale prot. 712 dell'1.2.2006 laddove si evidenzia la volontà dell'Amm.ne di consentire la realizzazione di strutture ricettive alberghiere nell'ambito di un disegno organico di Piano piuttosto che con varianti puntuali.

Nel contempo va ribadito in questa sede che nelle zone omogenee in questione sono esclusi categoricamente insediamenti di tipo residenziale ma sono consentiti solo insediamenti di tipo alberghiero (C12) e turistico ricettivo all'aperto (F24) nel rispetto della legislazione regionale.

E) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.5 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Zone Agricole:

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la prescrizione regionale di specificazione nelle N.T.A. di P.R.G. che "Le nuove costruzioni in zona agricola vanno ammesse solo per soddisfare la necessità della produzione agricola", la stessa non è stata recepita dall'Amministrazione comunale.

Determinazioni regionali

Considerato che non risultano condivisibili ed

esaustive le controdeduzioni formulate con la citata delibera di C.C. 11/2005, si conferma la prescrizione regionale in linea peraltro con le disposizioni specifiche in merito alle zone agricole di cui l'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80 e con le LL.RR. 6 e 66/79.

F) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.6 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Standards Urbanistici.

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la prescrizione regionale di riconsiderazione e di eventuale riduzione delle superfici per standards urbanistici alla luce degli stralci di aree di Piano, prescritte dalla G.R., destinate al settore residenziale, l'Amministrazione comunale con la predetta deliberazione di C.C.n. 11/2005 ha provveduto, nonostante la conseguente diminuzione del carico insediativo, alla conferma in toto di tali aree.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali che pur in presenza delle riduzioni delle capacità insediative lasciano immutata la previsione di aree per standards urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68 che "risulta ampiamente soddisfatto".

G) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.7 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1346/2004.

Regolamento Edilizio:

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la prescrizione di rivisitazione del Regolamento Edilizio alla luce del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa è stata recepita dall'Amministrazione comunale rimandando l'effettivo adeguamento ad una fase successiva all'approvazione definitiva del Piano da parte della Regione.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1346/2004, restando conseguentemente la necessità per il Regolamento Edilizio di adeguamento al DPR 380/2001.

H) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 3.8 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 1346/2004.

Norme Tecniche di Attuazione.**Determinazioni comunali**

Per quanto riguarda la prescrizione di rivisitazione delle N.T.A. alla luce del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa è stata recepita dall'Amministrazione comunale rimandando l'effettivo adeguamento ad una fase successiva all'approvazione definitiva del Piano da parte della Regione; nello specifico:

- a) Per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni specifiche prescritte dal C.U.R. agli artt. nn. 2, 7, 10, 25, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 50, 61, 62, 64, 78, 82 (rectius 80), 91, 94, le stesse sono state recepite dall'Amministrazione comunale; per l'art. 4 - corrispettivo per le concessioni e ora permesso di costruire si concorda con il rinvio al successivo momento prospettato dall'Amm.ne comunale di adeguamento al DPR 380/2001 quanto a definizioni.
- b) Per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni specifiche prescritte dal C.U.R. agli artt. nn. 8, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 63, le stesse non sono state recepite in toto e/o in parte.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali di cui al sub a; resta, conseguentemente, la necessità dell'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione. Per quanto riguarda, invece, il sub b) si specifica quanto segue: - art. 8: si condivide il valore individuato dal Comune di 120 mc. per abitante e ciò, in considerazione di uno standard abitativo tendenziale a livello generale;

- art. 36: si condivide la precisazione comunale di richiedere il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali solo per gli immobili vincolati in centro storico e in presenza di un piano attuativo pienamente vigente;
- art. 42: si prende atto della precisazione comunale in ordine alla assenza di cartografia di piano in scala 1:2000 e nel contempo dalla suddivisione delle zone di tipo B si depenna il riferimento alla zona omogenea di tipo B5 giusta determinazioni regionali di cui al punto B) della presente relazione;
- art. 43: si condivide la riformulazione dell'ottavo comma relativo alla distanza tra i nuovi edifici;
- art. 44: si condivide quanto già innanzi prospettato per l'art. 43; in ordine alle zone omogenee di tipo B2 ricadenti nell'area di rispetto cimiteriale in località Castiglione si rinvia al precedente punto B) della presente relazione;
- art. 45: si richiamano le determinazioni regionali di cui al punto B) della presente relazione;
- art. 47: detto articolo va eliminato alla luce delle determinazioni regionali di cui al punto

B) della presente relazione;

- artt. 51 e 54: si condividono le deduzioni comunali alla luce delle determinazioni regionali di cui al punto B) della presente relazione
- art. 56: si condividono le deduzioni comunali
- art. 63: si confermano le prescrizioni regionali che tengono conto della legislazione regionale per l'agriturismo.

Resta evidente la necessità di redazione di un testo unico delle N.T.A. onde disporre di un apparato normativo organico.

1) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 1346/2004.

Emendamenti di cui alla delibera di C.C. n. 50 del 28/10/99:**Determinazioni comunali**

Per quanto riguarda gli emendamenti al Piano di cui alla delibera di C.C. n. 50/1999 l'Amministrazione comunale:

- per quanto riguarda l'emendamento n. 1 non ha recepito la non accoglibilità prescritta in sede regionale, confermando che procederà alla puntuale individuazione e dimostrazione degli errori materiali in sede di adeguamento delle tavole di P.R.G. successivamente all'approvazione definitiva del Piano;
- ha recepito la non accoglibilità prescritta in sede regionale degli emendamenti nn. 2 e 3;
- per quanto riguarda gli emendamenti nn. 5 e 6 non ha recepito la non accoglibilità prescritta in sede regionale, controdeducendo in merito.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento delle determinazioni regionali in ordine agli emendamenti nn. 2 e 3 e si confermano, per gli altri emendamenti, le prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegato alla D.G.R. n. 1346/2004, atteso che non si ritengono condivisibili ed esaustive le controdeduzioni formulate con la citata delibera di C.C. 11/2005.

J) P.A.I.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato definitivamente nel novembre 2005 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino - valgono per le aree interessate le norme di detto Piano, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

K) Osservazioni

In proposito l'Amm.ne com.le non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

In merito alle osservazioni, quindi, sono confermate le determinazioni esaustive regionali già intervenute con deliberazione G.R. n. 1346/04; resta, conseguentemente, la necessità dell'eventuale adeguamento degli elaborati di P.R.G.

Nelle more della istruttoria tecnica delle controdeduzioni comunali di cui alla deliberazione C.C. 11/2005 è stato prodotto un documento da parte dei consiglieri comunali Ezio Accogli, Rocco Surano, Fabio Accogli, Pasquale Panico e Giovanni Ria con il quale si contesta sia la impostazione del PRG ed

aspetti e contenuti inerenti la fase di adozione del Piano, sia aspetti inerenti le controdeduzioni comunali (sovradimensionamento, insussistenza dei requisiti per le zone omogenee B3 di cui al DM 144/68, problematiche di tipi procedimentale per le zone omogenee B2 ricadenti nell'area di rispetto cimiteriale a Castiglione, aspetti relativi alla viabilità a confine con il Comune di Trifase, mancanza di motivazioni in merito alla conferma della zona omogenea di tipo B5 solo in Castiglione, aspetti di incompatibilità di uno dei professionisti incaricati).

In proposito e fatte salve le questioni di incompatibilità che esulano dall'esame qui effettuato non rientrando nelle valutazioni di competenza regionale, si ritengono le osservazioni prospettate superate dalle determinazioni esaustive innanzi riportate. Per quanto attiene alla individuazione puntuale e dimostrazione degli errori materiali rinviata dal Comune ad una fase successiva di adeguamento delle tavole del PRG si precisa che la stessa necessita comunque del ricorso alla L.R. 56/80 - art. 16.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 13/07/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 1346/2004, come modificate e/o integrate dalle esaustive determinazioni regionali innanzi riportate ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K (per le osservazioni), il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Andrano con delibera di C.C. n. 50 del 28/10/1999.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Andrano con la delibera di C.C. n. 50 del 28/10/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 13/07/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 1346 del 31/08/2004 controdedotte con delibera di C.C. n. 11 del 23/05/2004, e con le determinazioni esaustive regionali innanzi riportate ai punti A), B), C), E), F), D), G), H), I), J) e K che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;
- di CONFERMARE, giusto quanto innanzi riportato al punto K) in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 1346 del 31/08/2004;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Andrano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (quest'ultima da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 354

Monopoli (Ba) – Piano Urbanistico Esecutivo zona residenziale comparto 6 di PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggistico. Ditta: Lentino A.M. Angela.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di MONOPOLI nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoelencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica

della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Progetto Urbanistico Esecutivo zona residenziale comparto n. 6 di P.R.G.
Ditta: Sig.ra Lentini Anna Maria Angela ed altri**

Con nota del 31/05/2004, acquisita al prot. N° 6510 del 21/6/2004 del Settore Urbanistico Regionale, la ditta in oggetto ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Urbanistico Esecutivo della zona residenziale n. 6 di P.R.G. del Comune di Monopoli.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV A: Relazione tecnica e paesaggistica;
- TAV B: Relazione geologica;
- TAV C: Schema di convenzione;
- TAV.01: Inquadramento territoriale;
- TAV 02: Stato dei luoghi;
- TAV 03: Progetto definitivo - Zonizzazione;
- TAV 04: Progetto definitivo - Planivolumetrico;
- TAV 05: Progetto definitivo - Sezioni territoriali;
- TAV 06: Progetto definitivo - Calcolo volumetrico;
- TAV 07: Progetto definitivo - Tipologie edilizie
- TAV 08: Progetto definitivo - Impianti idrico, fognario e di pubblica illuminazione, particolari costruttivi;
- TAV 09: Progetto definitivo - Valutazione impatto paesaggistico;

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 49 ptc. n° 36.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- st	mq. 12.974
- Area a cedere per strade di P.R.G.	mq. 166
- Ift	mc/mq 0,15
- Residuo di area edificabile	mq. 12.808
- Volumetria di progetto	mc 1921,20
- Aree a Standards	mq 432*
- Altezza massima	mt 7,00
- Aree a parcheggio	mq 60
- N. abitanti insediabili	24

Dei 432 mq. di standards dovuti, 60 mq. sono previsti nel progetto (parcheggi) e dei restanti 372 mq. si chiede la monetizzazione.

Con nota dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. 11224/06 del 21/10/04 è stato chiesto al Comune di MONOPOLI documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

Il Comune di MONOPOLI ha trasmesso, con prot. 25515 del 5/10/2005 i seguenti elaborati integrativi:

- Delibera del Consiglio Comunale di adozione n. 25 assunta in data 7/06/2005
- Parere del Dirigente dell'U.T.C.
- Relazione Paesaggistica Aggiuntiva.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e

valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico, ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico, d'insieme e vanno individuati i modi. per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale, e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va

verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare l'area d'intervento è marginalmente interessata dalla presenza di un "ciglio di scarpata", evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Parte dell'area oggetto del P.d.L. di che trattasi, ricade nell'area annessa al predetto ciglio di scarpata ovvero nella fascia di mt. 50 dallo stesso, costituito dalla curva di livello a quota mt. 230 s.l.m.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area oggetto di intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Si rileva comunque che l'intervento in progetto ricade in un ambito che il P.U.T.T./P. riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (Sottopiano Zona trulli - Grotte e masserie di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). In detto ambito sono ancora leggibili i "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione ed infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco, alberature poderali etc.)

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto

attiene alla presenza del "ciglio di scarpata" situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo "ciglio di scarpata". Con riferimento invece all'area annessa al predetto "ciglio di scarpata" (fascia di 50 mt.) si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area, il posizionamento di un corpo di fabbrica con il relativo lotto di pertinenza sistemato a verde e parcheggi.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento al solo corpo di fabbrica ricadente nell'area annessa al "ciglio di scarpata" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia altresì che nell'ambito esteso di intervento sono presenti punti e strade panoramiche che sottendono ampi bacini visuali da cui si hanno le condizioni per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento ed in particolare dell'area direttamente interessata dall'intervento in considerazione soprattutto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi.

Pertanto si ritiene che l'impatto visivo a "grande scala", rinveniente dalla realizzazione delle opere in progetto, sarà comunque significativo specie con riferimento alle volumetrie ricadenti nel lotto contraddistinto con la lettera "F", che risulta posizionato nella parte orograficamente più elevata dell'area oggetto d'intervento.

Le volumetrie in progetto ricedenti nel predetto lotto F, in quanto posizionate nell'area annessa al ciglio di scarpata, ovvero in un'area che per le condizioni geomorfologiche risulta molto visibile, andranno, in sintesi, a realizzare un impatto visivo rilevante sullo sky-line esistente ovvero sulle attuali condizioni visuali e percettive di insieme del con-

testo paesaggistico di riferimento che risulterà pertanto significativamente modificato dalla realizzazione dell'intervento in progetto.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non realizzare impatti visivi significativi sul contesto paesistico di riferimento ed al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al ciglio di scarpata dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto (lotto F) oltre la fascia di mt. 50 dal predetto ciglio di scarpata a modifica della soluzione progettuale originaria.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste nel lotto F all'esterno dell'area annessa al ciglio di scarpata, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasfor-

mazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto come riconfigurato, per le sue caratteristiche tipologiche, andrà ad operare una trasformazione dell'assetto attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto previste nel lotto "F" siano posizionate oltre la fascia di mt. 50 dal "ciglio di scarpata" ovvero ai di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- In sede di esecuzione delle opere, dovranno opportunamente essere conservati, soprattutto nelle sistemazioni esterne, i soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale nonché, qualora presenti, i lembi di terreno caratterizzati dalla presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica complessiva dei luoghi ed in particolare la componente geo-morfologica caratterizzante l'ambito di intervento.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti

ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Anna Maria Angela Lentini ed altri, relativamente al piano di lottizzazione zona residenziale comparto n. 6 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di MONO-

POLI, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 355

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Ugento (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n.131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Ugento veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione,

all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Ugento con nota n. 1536/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 4008 del 17.02.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, per avere in itinere l'istituzione dell'Ufficio di Piano finalizzato all'effettuazione dei rilievi, indagini, monitoraggi ed aggiornamenti cartografici propedeutici alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Ugento per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Ugento la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2006, n. 356

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Melpignano (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Melpignano veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Melpignano con nota n. 1510/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 229 del 05.01.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, in quanto a causa delle esigue risorse economiche non ha potuto finanziare nel 2005 la quota parte a suo carico per onorari tecnici e l'effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Melpignano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Melpignano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 391

Roccaforzata (Ta) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). L.R. 27/07/2001, n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue.

Con nota n. 4595 del 08.11.2005, acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Assetto del Territorio in data 10.11.2005 al prot. n. 8670, il Comune di Roccaforzata ha trasmesso gli elaborati scritto-rafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "Norme generali di governo ed uso del territorio".

Il comma 7 dell'art. 11 - Formazione del P.U.G. - della L.R. 20/2001 così dispone:

“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati.

Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000.”

Nel caso di specie, non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale del territorio previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2001, per il PUG di Roccaforzata il controllo va effettuato rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/80) che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente.

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n. 19757/2004 sono di seguito riportati:

ATTI AMMINISTRATIVI

- Delibera di G.C. n. 181 del 03.09.2004 “Documento Programmatico Preliminare. Proposta”;
- Delibera di C.C. n. 22 del 20.09.2004 “Documento Programmatico Preliminare. Adozione”;
- Delibera di G.C. n. 242 del 26.11.2004 “Piano Urbanistico Generale. Proposta Adozione”;
- Delibera di C.C. n. 31 del 29.11.2004 “Piano Urbanistico Generale. Adozione”;
- Delibera di C.C. n. 4 del 28.02.2005 “Esame Osservazioni e controdeduzioni”;
- Certificazioni di Pubblicazione del D.P.P. e del P.U.G.

ELABORATI SCRITTO-GRAFICI DEL P.U.G.

- Documento Programmatico Preliminare (allegato alla Del. di G.C. n. 181/04 così emendato dalla Del. di C.C. n. 22/04).
- Tav. 0 - Relazione;
- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale scala 1:50000;
- Tav. 2 - Territorio Comunale scala 1:5000;
- Tav. 3 - Carta dei Vincoli scala 1:5000;
- Tav. 4 - Perimetrazioni dei "Territori Costruiti previsti dal P.U.T.T. scala 1:2000;
- Tav. 5 - Sovrappos. della variante al P.d.F. alla restituzione Aerof. scala 1:5000;
- Tav. 6 - Carta delle colture in atto scala 1:5000;
- Tav. 7 - Stato di Fatto del Centro Urbano scala 1:2000;
- Tav. 8 - Stato di Fatto dei Servizi - rete idrica scala 1:2000;
- Tav. 9 - Stato di Fatto dei Servizi - rete fognante scala 1:2000;
- Tav. 10 - Stato di Fatto dei Servizi- pubblica illuminazione e Cab. Elettrica 1:2000;
- Tav. 11 - Stato di Fatto degli Standard scala 1:2000;
- Tav. 12 - Carta Geologica scala 1:5000;
- Tav. 13 - Carta Geomorfologica scala 1:5000;
- Tav. 14 - Carta Idrogeologica scala 1:5000;
- Tav. 15 - Carta Geopedologica scala 1:5000;
- Tav. 16 - Carta delle potenzialità d'uso del territorio scala 1:2000;
- Tav. 16/bis - Relazione Geologica;
- Tav. 17 - Zonizzazione del P.R.G. adottato scala 1:2000;
- Tav. 18 - Zonizzazione del P.U.G. scala 1:2000;
- Tav. 19 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 20 - Regolamento Edilizio;

ESAME ISTRUTTORIO**A) PREMESSA**

In via preliminare è da evidenziare che gli elaborati scritto-grafici del P.U.G. del Comune di Roc-

caforzata (Ta) fanno riferimento, quale strumentazione urbanistica vigente, al Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 26386122/Urb del 01.12.1970 ed alla sua variante generale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 10791 del 14.11.1983.

Tale riferimento è da ritenersi, sia per gli aspetti amministrativi che tecnico-urbanistici, del tutto erroneo, in quanto il Comune di Roccaforzata in effetti è dotato di Piano Regolatore Generale che risulta approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 1325 del 20.09.2005 cui si è pervenuti a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale di Roccaforzata n. 14 del 07.05.2004, con la quale lo stesso Comune ha adottato il provvedimento finalizzato allo "Adeguamento alle prescrizioni regionali" formulate in sede di esame del P.R.G. da parte della Regione (Del. di G.R. n. 337 del 24.09.2004)

Pertanto si rileva che l'Amministrazione Comunale di Roccaforzata, nel mentre operava per la definizione del Piano Regolatore Generale (Del. di C.C. n. 14 del 07.05.2004), avviava l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla formazione del P.U.G. (Del. di C.C. n. 22 del 20.09.2004), non prendendo a riferimento la nuova strumentazione urbanistica generale della quale era in piena conoscenza (P.R.G. in itinere) ma lo strumento urbanistico previgente (P.d.F.).

Ne consegue che finalità, obiettivi, criteri, ricognizioni fisico-giuridiche del territorio comunale sono basati su una strumentazione urbanistica superata e peraltro datata (PdF).

B) COMPATIBILITA' CON I CONTENUTI ex art. 9 della L.R. 20/01

Preliminarmente si rileva che il PUG di Roccaforzata non risulta impostato, così come prescrive l'art. 9 della L.R. 20/01, secondo previsioni strutturali e previsioni programmatiche che costituiscono, come è noto, i riferimenti certi per la successiva attuazione.

Si rileva inoltre quanto segue:

a) Settore Residenziale:

- il Comune di Roccaforzata, anziché prendere a base della nuova pianificazione urbana gli indirizzi rivenienti dal P.R.G., (già oggetto di

rilievi da parte della Giunta Regionale, giusta deliberazione n. 337 del 24.09.04, che evidenziavano un sostanziale sovradimensionamento del settore residenziale) introduce nuove aree di espansione quali le zone omogenee di tipo C6, C7, C8 e C9, non giustificate non solo per quanto riguarda le problematiche connesse ad una loro sostenibilità ma anche sul piano dei criteri del dimensionamento rivenienti dalla Delibera di G.R. n. 6320/89, presa a riferimento dai progettisti, determinando in tal modo previsioni urbanistiche sovrabbondanti rispetto ai fabbisogni acclarati e quindi uno spreco del territorio comunale non giustificato.

b) Rapporto con il PUTT per il Paesaggio:

- gli unici aspetti indagati dal P.U.G. riguardano quelli relativi alla individuazione del cd. "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT/P, peraltro non supportata dalle necessarie motivazioni e giustificazioni. Il PUG non contiene alcun approfondimento della struttura paesaggistica del territorio comunale, ma si limita ad una mera riproposizione degli stessi tematismi ambientali-paesaggistici riportati nel PUTT/P senza operare verifiche ed analisi di valenze dei beni sparsi comunque presenti nel territorio rurale del Comune di Roccaforzata, (es. masserie, ecc ...).

Per le considerazioni in precedenza riportate, in questa fase non è possibile pertanto attestare la conformità del P.U.G. sia al P.U.T.T./P., stante la carenza di verifiche in tal senso riscontrata negli atti e grafici proposti dal Comune di Roccaforzata sia ai contenuti della L.R. n. 20/01, anche per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale, risultando accertato in questa sede il sovradimensionamento sulla base dei criteri seguiti dalla Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto evidenziato stante l'inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Roccaforzata che risulta non rispondente, per quanto attiene ai contenuti, alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001 né agli indirizzi ed obiettivi di tutela paesisti-

co-ambientale del PUTT/P, si ritiene di non poter attestare la compatibilità del PUG stesso ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.20/01.

Conseguentemente, atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01, si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di che trattasi al Comune di Roccaforzata.

Resta nella facoltà del Comune l'attivazione delle procedure di cui all'art. 11, comma 9, della l.r. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo del P.U.G. alle disposizioni della stessa l.r. n. 20/2001.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lett. D), della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01 e s.m.i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. Ufficio 2° e dal Dirigente di Settore;

A VOTI UNANIMI e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del PUG del Comune di ROCCA FORZATA al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il

Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della l.r. n. 20/01;

DI RINVIARE il PUG di che trattasi al Comune di ROCCAFORZATA (TA) per i necessari adeguamenti così come in relazione riportati;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 392

Sternatia (Le) – LL.RR. 56/80 e 20/01. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“”Con delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 28/09/05 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Sternatia, l'Arch. Rodolfo Fontefrancesco (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Sternatia con la nota del Sindaco prot. 3273 del 19/07/2005, giusta delibera di C.C. n. 7 del 11/07/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, attese le dichiarazioni di incompatibilità rese da n. 9 consiglieri su n. 13 assegnati.

Con nota prot. 7712 del 14/10/05 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n. 1357/2005 è stata notificata al Comune di Sternatia

ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 24/10/05 ha comunicato l'accettazione dell'incarico, con decorrenza dalla medesima data.

Con successiva lettera datata 19/02/06, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di proroga di ulteriori 120 giorni per l'espletamento dell'incarico, rappresentando:

- di aver acquisito copia del P.U.G. e della documentazione amministrativa connessa;
- di aver espletato varie riunioni ed incontri con il responsabile del Comune e con i tecnici redattori del P.U.G.;
- di aver richiesto al Comune alcuni adempimenti propedeutici all'adozione del P.U.G., giusta nota del 29/12/05, ad oggi non esauriti da parte del Comune stesso.

Stante quanto innanzi, attesa la predetta motivata richiesta di proroga del Commissario ad acta, si propone alla Giunta di assegnare al medesimo Commissario il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Sternatia, a partire dalla notifica del presente provvedimento.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/9 7, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI ASSEGNARE, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 1357/2005, Arch. Rodolfo Fontefrancesco, il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Sternatia, a partire dalla notifica del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Sternatia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2006, n. 393

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Porto Cesareo (Le). Esercizio finanziario 2004. Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, al sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Porto Cesareo veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Porto Cesareo con nota n. 1542/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5474 del 01.03.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, a causa delle difficoltà incontrate nella stesura per la composita realtà di riferimento, ed ha richiesto la proroga del termine assegnato così come stabilito dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Porto Cesareo per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Porto Cesareo la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Urbanistico Generale.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola